

**DELIBERAZIONE 18 DICEMBRE 2018
676/2018/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE MODALITÀ E TEMPISTICHE DI EROGAZIONE DEI
CONGUAGLI RELATIVI AI CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO DETERMINATI IN ESITO
ALLE SESSIONI DI SETTLEMENT**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1046^a riunione del 18 dicembre 2018

VISTI:

- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2009, 137/02 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 229/2012/R/gas) ed il relativo Allegato A (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 555/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 555/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 4 luglio 2013, 292/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2014, 250/2014/R/gas;
- deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2017, 82/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/gas ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 5 ottobre 2017, 670/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 670/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2017, 782/2017/R/gas (di seguito: 782/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 223/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 223/2018/R/gas);
- la determina del Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale 14/2017;
- la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas) datata 3 dicembre 2018 (prot. Autorità 34273, di seguito: comunicazione 3 dicembre);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas, come da ultimo approvato dall'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 229/2012/R/gas, l’Autorità ha approvato le disposizioni relative alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento gas o *settlement*, contenute nel TISG, le quali prevedono che il responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB), in esito alla sessione di bilanciamento, applichi i corrispettivi di scostamento di cui all’articolo 17 della deliberazione 137/02, in relazione all’eventuale scostamento tra le capacità conferite all’utente del bilanciamento (di seguito: UdB) e le capacità da questi utilizzate;
- sempre ai sensi della suddetta deliberazione, tali corrispettivi non sono oggetto di conguaglio in esito alle sessioni di aggiustamento, nell’ambito delle quali l’RdB determina e regolarizza, al prezzo di sbilanciamento, soltanto la differenza tra le partite fisiche attribuite e quelle derivanti dalla precedente sessione di aggiustamento o di bilanciamento;
- con la deliberazione 670/2017/R/gas e con la deliberazione 782/2017/R/gas, l’Autorità ha approvato le disposizioni in materia di *settlement* gas in relazione alla determinazione delle partite fisiche ed economiche di aggiustamento per il c.d. “periodo pregresso”, a partire dall’anno 2013 e sino all’entrata in vigore della nuova disciplina;
- con la deliberazione 72/2018/R/gas è stata approvata la nuova disciplina del *settlement* gas, che entrerà in vigore l’1 gennaio 2020, la quale dispone, con specifico riferimento ai corrispettivi per supero di capacità di trasporto, il conguaglio degli importi in esito all’effettuazione della sessione di aggiustamento;
- con la deliberazione 575/2017/R/gas, l’Autorità ha approvato i criteri di regolazione tariffaria del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo transitorio 2018 e 2019, prorogando, salvo gli affinamenti e le integrazioni ritenute opportune, le disposizioni vigenti nel quarto periodo di regolazione 2014-2017;
- l’articolo 12, della RTTG, prevede che, ai fini della determinazione dei corrispettivi unitari di capacità di ciascun anno t applicati ai punti di entrata e di uscita della rete nazionale e ai punti di riconsegna della rete regionale, i ricavi derivanti dall’applicazione dei corrispettivi di scostamento nei punti di entrata e di uscita della rete nazionale (RSC^N) e i ricavi derivanti dall’applicazione dei corrispettivi di scostamento nei punti di riconsegna della rete regionale (RSC^R) relativi all’anno $t-2$ siano dedotti rispettivamente dalla componente di ricavo relativa all’attività di trasporto sulla rete nazionale (RT^N) e da quella relativa all’attività di trasporto sulla rete regionale (RT^R).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 223/2018/R/gas, l’Autorità ha stabilito che, fino all’entrata in vigore della nuova disciplina del *settlement*:

- a. si proceda alla rideterminazione e al conguaglio dei corrispettivi corrisposti per scostamento della capacità di trasporto - su esplicita richiesta dell'utente di trasporto - soltanto nell'ambito della prima sessione di aggiustamento che comprende l'anno in cui è avvenuto lo scostamento ai sensi della deliberazione 670/2017/R/gas;
 - b. la rideterminazione riguardi tutti i corrispettivi di scostamento applicati ai medesimi punti - oggetto della sopraccitata richiesta - con riferimento all'intero anno solare indicato;
 - c. i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di scostamento riguardanti gli anni 2018 e 2019, rilevanti ai fini della determinazione delle tariffe di trasporto relative, rispettivamente, agli anni 2020 e 2021, siano considerati al netto degli importi inerenti ai conguagli di cui alle precedenti lettere a. e b.;
 - d. le imprese di trasporto provvedano a conguagliare gli importi derivanti dalle rettifiche calcolate in sede di sessione di aggiustamento, secondo tempistiche e modalità che saranno definite con successivo provvedimento dell'Autorità;
- lo scorso 14 settembre sono stati resi noti agli UdB gli esiti della prima sessione di aggiustamento effettuata ai sensi della disciplina approvata con la deliberazione 670/2017/R/gas, concernente gli anni 2013-2016.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione 3 dicembre 2018 Snam Rete Gas ha trasmesso gli esiti delle attività di rideterminazione dei corrispettivi di scostamento per gli anni 2013-2016, relativamente agli utenti della rete di trasporto che ne hanno fatto richiesta secondo quanto previsto dalla deliberazione 223/2018/R/gas, ed ha comunicato che l'importo da corrispondere a titolo di conguaglio ammonta a Euro 2.700.117,75;
- l'importo di cui al precedente alinea risulta significativamente inferiore all'ammontare medio annuo dei corrispettivi di scostamento applicati agli utenti.

RITENUTO CHE:

- in base all'entità degli importi da corrispondere agli utenti a titolo di conguaglio dei corrispettivi di scostamento non emergono criticità circa la loro gestione nell'ambito del meccanismo di neutralità rispetto ai corrispettivi di scostamento di cui all'articolo 12, della RTTG, tenendo conto di quanto stabilito dalla deliberazione 223/2018/R/gas;
- sia, pertanto, opportuno che le imprese di trasporto, ferme restando le disposizioni dei codici di rete a tutela del proprio credito, procedano a versare agli utenti i relativi importi secondo le medesime tempistiche previste per il pagamento dei corrispettivi di scostamento da parte degli utenti decorrenti dalla data di determinazione dei medesimi importi

DELIBERA

1. di prevedere che le imprese di trasporto provvedano a corrispondere agli utenti gli importi relativi al conguaglio dei corrispettivi di scostamento determinati in applicazione della deliberazione 223/2018/R/gas nei termini di cui in motivazione;
2. di prevedere che ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al punto 4 della deliberazione 223/2018/R/gas gli importi da dedurre relativamente a ciascun anno dai ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di scostamento (RSC^N e RSC^R) siano quelli determinati in esito alle sessioni di *settlement* i cui esiti sono prodotti nel medesimo anno;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini